

beneficio fiscale. Spetta al giudice del rinvio verificare se la normativa in esame nella causa principale si limiti a quanto necessario per conseguire tali obiettivi

⁽¹⁾ GU C 197 del 2.8.2008.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 settembre 2009
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Dr. Erhard Eschig/
UNIQA Sachversicherung AG

(Causa C-199/08) ⁽¹⁾

(Assicurazione tutela giudiziaria — Direttiva 87/344/CEE — Art. 4, n. 1 — Libera scelta di un avvocato da parte dell'assicurato — Limitazione contrattuale — Pluralità di assicurati danneggiati dal medesimo evento — Scelta del rappresentante legale da parte dell'assicuratore)

(2009/C 267/32)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Dr. Erhard Eschig

Convenuta: UNIQA Sachversicherung AG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof (Austria) — Interpretazione dell'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 giugno 1987, 87/344/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria (GU L 185, pag. 77) — Clausola contenuta nelle condizioni generali del contratto di assicurazione di un assicuratore della tutela giudiziaria che, in caso di danno sofferto da un numero elevato di assicurati in seguito allo stesso evento, autorizza l'assicuratore a scegliere un rappresentante legale, e che limita di conseguenza il diritto del singolo assicurato alla libera scelta di un avvocato (clausola cosiddetta del «danno di massa»)

Dispositivo

L'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 22 giugno 1987, 87/344/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria, dev'essere interpretato nel senso che l'assicuratore che si assume il rischio della tutela giudiziaria, quando un gran numero di assicurati siano danneggiati dallo stesso evento, non può riservarsi il diritto di scegliere esso stesso il rappresentante legale di tutti gli assicurati interessati.

⁽¹⁾ GU C 197 del 2.8.2008.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 settembre 2009
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessisches Finanzgericht — Germania) — Plantanol GmbH & Co.KG/Hauptzollamt Darmstadt

(Causa C-201/08) ⁽¹⁾

(Direttiva 2003/30/CE — Promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti — Direttiva 2003/96/CE — Quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità — Miscela di olio vegetale, di additivo e di carburante — Biocarburanti — Normativa nazionale — Esenzione fiscale — Sostituzione dell'esenzione con un obbligo di rispettare una quota minima di biocarburante nei carburanti — Conformità alle direttive 2003/30/CE e 2003/96/CE — Principi generali della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento)

(2009/C 267/33)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hessisches Finanzgericht

Parti

Ricorrente: Plantanol GmbH & Co.KG

Convenuto: Hauptzollamt Darmstadt

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hessisches Finanzgericht (Germania) — Interpretazione dell'art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 maggio 2003, 2003/30/CE, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (GU L 123, pag. 42), nonché dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento — Normativa nazionale che sostituisce, prima della scadenza della durata prevista dalla normativa precedente, il regime di esenzione fiscale di biocarburanti che entrano nella composizione di carburanti misti, con un obbligo di aggiungere biocarburanti ai carburanti convenzionati, con l'effetto di penalizzare economicamente i produttori che hanno beneficiato di queste esenzioni

Dispositivo

1) L'art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 maggio 2003, 2003/30/CE, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella su cui verte la causa principale, che esclude dall'esenzione fiscale per i biocarburanti da essa prevista un prodotto, come quello della causa principale, derivante da una miscela di olio vegetale, gasolio fossile e additivi specifici.

2) I principi generali della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento non vietano in linea di principio ad uno Stato membro di abolire un regime di esenzione fiscale, applicabile a un prodotto come quello oggetto della causa principale, prima della data di scadenza di tale regime inizialmente prevista dalla normativa nazionale. In ogni caso, tale abolizione non è subordinata all'esistenza di circostanze eccezionali. Tuttavia, è compito del giudice del rinvio esaminare, nell'ambito di una valutazione globale effettuata in concreto, se i detti principi siano stati osservati nella causa principale tenendo conto del complesso delle pertinenti circostanze ad essa relative.

(¹) GU C 183 del 19.7.2008.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Thüringer Oberlandesgericht — Germania) — Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha)/Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH

(Causa C-206/08) (¹)

(Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali — Servizio pubblico di distribuzione di acqua potabile e di trattamento di acque reflue — Concessione di servizi — Nozione — Trasferimento alla controparte contrattuale del rischio legato alla gestione di tale servizio)

(2009/C 267/34)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Thüringer Oberlandesgericht

Parti

Ricorrente: Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha)

Convenuta: Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH

Con l'intervento di: Stadtwirtschaft Gotha GmbH, Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH (WAL)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Thüringer Oberlandesgericht — Interpretazione dell'art. 1, n. 2, lett. a) e d), e n. 3, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31

marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1) — Gara avente ad oggetto la fornitura, in forma di concessione di servizi pubblici, di un servizio pubblico di erogazione di acqua potabile e di trattamento e smaltimento delle acque reflue — Criteri di distinzione tra appalto pubblico di servizi e concessione di servizi pubblici

Dispositivo

Nel caso di un contratto avente ad oggetto servizi, il fatto che la controparte contrattuale non sia direttamente remunerata dall'amministrazione aggiudicatrice, ma abbia il diritto di riscuotere un corrispettivo presso terzi, è sufficiente per qualificare quel contratto come «concessione di servizi» ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, dal momento che il rischio di gestione corso dall'amministrazione aggiudicatrice, per quanto considerevolmente ridotto in conseguenza della configurazione giuspubblicistica dell'organizzazione del servizio, è assunto dalla controparte contrattuale a carico completo o pressoché completo.

(¹) GU C 247 del 27.9.2008.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social de Madrid — Spagna) — Francisco Vicente Pereda/Madrid Movilidad SA

(Causa C-277/08) (¹)

(Direttiva 2003/88/CE — Organizzazione dell'orario di lavoro — Diritto alle ferie annuali retribuite — Congedo per malattia — Ferie annuali che coincidono con un congedo per malattia — Diritto di godere delle ferie annuali in un periodo diverso)

(2009/C 267/35)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social de Madrid

Parti

Ricorrente: Francisco Vicente Pereda

Convenuto: Madrid Movilidad SA